Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1915 — Roma — Martedì, 6 luglio — Numero 168

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 75-91

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — arretrato in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 30 — all'Estero cent. 35
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 991 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Viste le leggi 21 luglio 1910, n. 509, 21 luglio 1911, n. 781, 16 febbraio 1913, n. 89;

Ritenuta la necessità improrogabile di provvedere alla sistemazione degli uffici di ragioneria del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'applicazione delle su indicate leggi 21 luglio 1911, numero 781 sugli economati generali dei benefici vacanti, e 16 febbraio 1913, n. 89 sul notariato.

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituita presso il Ministero di grazia e giustizia e dei culti la ragioneria per il servizio degli economati generali dei beneficî vacanti ed altri enti speciali di culto.

Art. 2.

Per l'attuazione dell'articolo precedente, nonchè per provvedere al nuovo servizio di ragioneria per gli archivi notarili disposto dalla legge 16 febbraio 1913, n. 89, nel ruolo organico della carriera di ragioneria del Ministero predetto viene diminuito il posto di direttore capo di ragioneria a L. 7000 e vengono aumentati i seguenti posti:

un direttore capo di ragioneria a L. 8000:

un capo sezione a L. 5000;

un primo ragioniere a L. 4500;

tre ragionieri coi rispettivi stipendi di L. 3500, 3000 e 2500.

Art. 3.

Per il rimborso al tesoro della maggiore spesa annua di L. 20.500 derivante dalla disposizione del precedente art. 2 (ivi comprese L. 1000 per indennità al nuovo capo ragioniere) sono aumentati di L. 2000 il contributo a carico degli economati generali dei benefizi vacanti di cui all'art. 6 della legge 21 luglio 1911, numero 781, e di L. 18.500 il concorso nella spesa per il personale del Ministero di grazia e giustizia e dei culti a carico del fondo dei sopravanzi degli archivi notarili del Regno.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 giugno 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA — CARCANO — ORLANDO.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

Il numero 992 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 15 della legge 8 maggio 1910, n. 212;

Considerato che il disegno di legge per provvedimenti a favore dell'Ufficio centrale di statistica presentato alla Camera dei deputati nella seduta del 20 marzo 1915 (doc. n. 421) non potè, per le vicende dei lavori parlamentari, essere discusso;

Ritenuta la improrogabile ed assoluta necessità di dare all'Ufficio centrale di statistica i mezzi per continuare a funzionare nello stato attuale di provvisoria riorganizzazione, in attesa del riordinamento definitivo preveduto nella citata legge 8 maggio 1910, n. 212;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio, di concerto col ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È prorogato al 30 giugno 1916 il termine assegnato dall'art. 15 della legge 8 maggio 1910, n. 212, per la presentazione al Parlamento di un disegno di legge inteso all'ordinamento definitivo dell'Ufficio centrale di statistica e alla determinazione della relativa pianta organica.

Per provvedere, fino a quella data, alla continuazione dei servizi di statistica cui deve attendere l'Ufficio centrale, provvisoriamente riorganizzato ai termini della citata legge, è mantenuta la facoltà, concessa dall'art. 14 della legge medesima, di assumere giornalieri dell'uno e dell'altro sesso pagati in ragione delle ore di lavoro.

I giornalieri così assunti dovranno essere licenziati al 30 giugno 1916 e anche prima di questa data, ove cessi il bisogno dell'opera loro.

È autorizzata la maggiore assegnazione di L. 100.000 al cap. 243 dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1914-915.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 giugno 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA — CAVASOLA — CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

Il numero 969 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Considerata la opportunità di provvedere, affinchè le varie questioni attinenti al diritto di guerra siano esaminate e risolte, occorrendo, con la diligenza e la sollecitudine necessarie, per norma del Governo del Re, tenendo giusto conto, sia delle regole positive e dei principî di diritto internazionale ed interno vigenti in questa materia, sia degli interessi militari e politici dello Stato, in relazione con le varie contingenze in cui siffatte questioni possono sorgere;

Sulla proposta dei ministri segretari di Stato per gli affari esteri, per la guerra e per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È costituita presso il Ministero degli affari esteri una Commissione consultiva, incaricata di esaminare le questioni relative al diritto della guerra terrestre e marittima, che le saranno sottoposte dal Governo del Re, di esprimere il proprio parere sopra di esse, e di formulare, quando ne sia richiesta, quelle proposte che stimerà opportune, circa la condotta delle autorità militari e amministrative del Regno, in ordine alle questioni predette.

Art. 2.

La Commissione sarà presieduta dal sottosegretario di Stato per gli affari esteri o dalla persona che egli designerà, fra i suoi componenti. Ne faranno parte:

un ufficiale superiore dell'esercito e uno della marina, designati rispettivamente, dai ministri della guerra e della marina;

il direttore generale della marina mercantile;

un membro del Consiglio del contenzioso diplomatico, designato dal ministro degli affari esteri;

il capo dell'ufficio del contenzioso nello stesso Ministero.

Presso il detto ufficio sarà il Segretariato della Commissione; vi saranno addetti due funzionari dei Ministeri della guerra e della marina, designati dai rispettivi ministri.

Art. 3.

Per invito o consenso del presidente potranno intervenire, occorrendo, alle adunanze della Commissione anche persone diverse da coloro che ne fanno parte.

Il presidente darà tutte le altre disposizioni opportune per il buon andamento dei lavori.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 giugno 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SONNINO — ZUPELLI — VIALE.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

Il numero 976 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Vista la legge 27 giugno 1907, n. 404, e segnatamente l'art. 2 che fissa la composizione del Consiglio superiore di marina;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ultimo alinea dell'art. 2 della legge 27 giugno 1907, n. 404, che fissa la composizione del Consiglio superiore di marina, è sostituito dal seguente:

« Un contrammiraglio o capitano di vascello, membro ordinario e segretario ».

Il presente decreto avrà effetto dal 17 giugno 1915.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 giugno 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA — VIALE.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

Il numero 982 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata, e delle facoltà conferite al Governo dalla legge 22 maggio 1915, numero 671;

Visto il R. decreto 9 maggio 1915, n. 658;

Visto il R. decreto 13 maggio 1915, n. 620;

Visto il R. decreto 22 maggio 1915, n. 690 col quale è indetta la mobilitazione della R. marina;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro, segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli ufficiali della riserva navale e di complemento

richiamati temporaneamente in servizio attivo, qualunque ne sia la provenienza, hanno diritto a percepire lo stipendio e le indennità spettanti agli ufficiali dello stesso grado ed anzianità e dello stesso corpo in servizio attivo permanente.

Se trattasi di pensionati civili o militari dello Stato o impiegati civili dello Stato in attività di servizio, hanno diritto a cumulare con lo stipendio e le indennità contemplati nel precedente comma, la pensione o lo stipendio di cui sono provvisti.

Per gli ufficiali richiamati dalla posizione di servizio ausiliario resta sospeso il diritto alla indennità stabilita per tale posizione.

Non è ammesso il cumulo per gli ufficiali richiamati dal congedo provvisorio tra gli assegni inerenti alla posizione di congedo provvisorio e quelli loro spettanti ai sensi del comma 1 del presente articolo, come ufficiali richiamati in servizio.

Per gli ufficiali nelle condizioni contemplate dal secondo comma del presente articolo è sospeso il diritto al soprassoldo previsto dal R. decreto 26 novembre 1914, n. 1311.

Però qualora la pensione o lo stipendio d'impiegato civile di cui fosse provvisto un ufficiale, risultasse inferiore al soprassoldo cui gli altri ufficiali richiamati dello stesso grado hanno diritto in base al R. decreto 26 novembre 1914, n. 1311, succitato, sarà corrisposta all'ufficiale medesimo una indennità supplementare pari alla differenza fra la pensione o lo stipendio di impiegato civile e l'accennato soprassoldo.

Art. 2.

I militari del corpo R. equipaggi richiamati se pensionati civili o militari dello Stato o impiegati civili dello Stato in attività di servizio cumulano col trattamento economico stabilito per i pari grado, categoria e specialità del servizio attivo la pensione o lo stipendio di cui sono provvisti.

Essi ricevono inoltre le indennità e gli emolumenti speciali stabiliti da disposizioni che particolarmente li riguardino.

Art. 3.

Le precedenti disposizioni intorno ai cumuli di stipendi, pensioni, assegni e indennità hanno effetto dal giorno della mobilitazione, e cioè dal 23 maggio 1915 e per tutto il periodo in cui l'armata resterà mobilitata, rimanendo sospesa qualsiasi limitazione o riduzione stabilita dalla legge 19 luglio 1862, n. 722, e ogni altra disposizione in quanto sia difforme da quelle contenute nel presente decreto.

Le disposizioni stesse non sono applicabili nei casi di arruolamento volontario, rimanendo, però, fermo quanto è disposto con R. decreto 9 maggio 1915, numero 658 circa l'arruolamento dei sottufficiali a riposo del corpo R. equipaggi.

Art. 4.

Gl'impiegati e i pensionati possono delegare la riscossione degli stipendi o pensioni, con atto amministrativo a persona fra quelle indicate nell'art. 142 del Codice civile la quale potrà riscuotere, senza la produzione del certificato d'esistenza in vita del titolare, sino a quando il Ministero della marina non abbia, in caso di morte, partecipato il decesso all'Amministrazione centrale competente.

Resta fermo il disposto dell'art. 411 del vigente regolamento di contabilità generale dello Stato per quelli che non intendono valersi della facoltà di cui nel presente articolo.

In caso d'indebito pagamento sarà provveduto per il recupero nei modi consueti.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 giugno 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA — CARCANO — VIALE.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Il numero 983 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata, e delle facoltà conferite al Governo dalla legge 22 maggio 1915, numero 671;

Visto il testo unico delle leggi sullo stato giuridico degl'impiegati civili, approvato col R. decreto 22 novembre 1908, n. 693;

Visto il testo unico delle leggi sugli stipendi e assegni fissi per il R. esercito, approvato col R. decreto 14 luglio 1898, n. 380 e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 3 gennaio 1915, n. 2, prorogato sino al 31 dicembre 1915 con la legge 1° aprile 1915, n. 425;

Visto il R. decreto 15 aprile 1915, n. 471;

Visto il R. decreto 22 aprile 1915, n. 500;

Visto il R. decreto 13 maggio 1915, n. 620;

Visto il R. decreto 22 maggio 1915, n. 690, col quale è indetta la mobilitazione del R. esercito;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il

tesoro, di concerto con quelli della guerra, delle colonie, della pubblica istruzione e dei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli ufficiali del R. esercito richiamati dalla posizione ausiliaria hanno diritto allo stipendio ed alle indennità spettanti agli ufficiali dello stesso grado ed anzianità e della medesima arma in servizio attivo permanente pur continuando a percepire contemporaneamente l'assegno annuo di pensione del quale sono provvisti.

Durante il tempo in cui cumulano tali assegni perdono l'indennità annua di posizione ausiliaria ed il supplemento alla indennità medesima.

Art. 2.

Gli impiegati ed i pensionati civili e militari dello Stato sotto le armi hanno diritto di percepire, oltre lo stipendio o assegno giornaliero ed indennità dei militari dello stesso grado ed anzianità e della medesima arma in servizio attivo permanente, anche lo stipendio di impiegato o la pensione di cui sono provvisti.

Nello stesso tempo però non hanno diritto a percepire la indennità giornaliera di cui alla tabella V del testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi per il R. esercito, approvato col R. decreto 14 luglio 1898, n. 380 e successive modificazioni, ed il supplemento da essi eventualmente goduto prima della mobilitazione.

Art. 3.

Per gli ufficiali della posizione ausiliaria, di complemento, di milizia territoriale e di riserva che, come impiegati dello Stato o pensionati, cumulino lo stipendio del grado con lo stipendio di impiegato o con la pensione a carico dello Stato, ai termini dei precedenti articoli, sono sospese le indennità giornaliere stabilite dal R. decreto 3 gennaio 1915, n. 2, prorogato sino al 31 dicembre 1915 con la legge 1° aprile 1915, n. 425, e dai RR. decreti 15 aprile 1915, n. 471 e 22 aprile 1915, n. 500.

Qualora però, per effetto di tale disposizione, gli ufficiali predetti, che alla data della mobilitazione generale dell'esercito già si trovavano in servizio, cumulando lo stipendio del grado militare con lo stipendio da impiegato o con la pensione a carico dello Stato, non vengano a raggiungere la somma complessiva lorda che loro precedentemente competeva, avranno diritto alla relativa differenza fino a che rimangano in sede diversa da quella in cui avevano la residenza abituale al momento del richiamo, ed, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 1915.

Art. 4.

Le disposizioni contenute nei precedenti articoli 2 e 3 sono applicabili anche ai personali contemplati negli articoli 2, 3 e 4 del R. decreto 13 maggio 1915, n. 620, che continuano a percepire le competenze stabilite dal decreto medesimo e ricevono contemporaneamente lo stipendio o l'assegno giornaliero e le indennità dei militari dello stesso grado ed anzianità e della medesima arma in servizio attivo permanente.

Art. 5.

Gli ufficiali richiamati dal congedo provvisorio, invece dell'assegno di cui sono provvisti, ricevono lo stipendio e le indennità degli ufficiali dello stesso grado ed anzianità e della stessa arma in servizio attivo permanente.

Non sono dovute loro le indennità speciali stabilite dai RR. decreti richiamati nel primo comma dell'articolo 3.

Art. 6.

Le disposizioni di cui negli articoli precedenti sono applicabili anche ai militari richiamati dal congedo e facenti parte dei corpi di occupazione della Libia e dell'Egeo.

Art. 7.

Le precedenti disposizioni intorno ai cumuli di stipendi, pensioni, assegni e indennità hanno effetto dal giorno della mobilitazione generale, e cioè dal 23 maggio 1915 e per tutto il periodo in cui l'esercito resterà mobilitato, rimanendo sospesa qualsiasi limitazione o riduzione stabilita dalla legge 19 luglio 1862, n. 722 e ogni altra disposizione in quanto sia difforme da quelle contenute nel presente decreto.

Le disposizioni stesse non sono applicabili nei casi di arruolamento volontario.

Art. 8.

Gli impiegati, i pensionati e gli insegnanti delle scuole primarie la cui amministrazione è affidata al Consiglio scolastico provinciale possono delegare la riscossione delle pensioni e degli stipendi loro spettanti come impiegati civili o insegnanti con atto amministrativo a persona fra quelle indicate nell'art. 142 del Codice civile, la quale potrà riscuotere, senza la produzione del certificato di esistenza in vita del titolare sino a quando il Ministero della guerra non abbia, in caso di morte, comunicato il decesso all'Amministrazione centrale competente.

Resta fermo il disposto dell'art. 411 del vigente regolamento di contabilità generale dello Stato per quelli che non intendono valersi della facoltà di cui nel presente articolo.

In caso di indebito pagamento sarà provveduto per il recupero nei modi consueti.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 giugno 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA — CARCANO — ZUPELLI — MARTINI — GRIPPO — CIUFFELLI.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

Il numero 988 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi conferita;

Veduta la legge 22 maggio 1915, n. 671, con la quale sono stati conferiti al Governo del Re poteri straordinari durante la guerra;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, di concerto col ministro delle finanze e col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire dieci milioni da erogarsi in prestiti ai Comuni più gravemente danneggiati da operazioni guerresche di forze nemiche per metterli in grado di fronteggiare le spese occorrenti per riparazioni a beni comunali, di sopperire a deficienze di entrate e di integrare i necessari soccorsi ai disoccupati bisognosi.

Il ministro del tesoro è autorizzato a mutuare dalla Cassa depositi e prestiti la detta somma e ad iscriverla in apposito capitolo nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio 1915-916.

Art. 2.

I prestiti concessi in virtù del presente decreto saranno restituiti nel termine massimo di anni venti mediante annualità costanti comprensive della quota di capitale e dell'interesse scalare nella misura dell'uno e mezzo per cento, con esonero dalla imposta di ricchezza mobile.

Con decreto del ministro del tesoro sarà inscritta in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, la somma occorrente per la quota costante d'interesse a carico dello Stato, pari alla differenza fra il quattro per cento dovuto alla Cassa dei depositi e prestiti e l'uno e mezzo per cento.

I detti prestiti dovranno essere garantiti mediante delegazioni sulle sovrimposte ovvero sul dazio di consumo, ai sensi dell'art. 76 del testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, o su altre entrate comunali la cui esazione venga effettuata per ruoli con l'obbligo del non riscosso per riscosso.

Le delegazioni sono soggette alla tassa di bollo di centesimi sessantacinque.

Art. 3.

Per la concessione dei mutui è sufficiente una sola deliberazione del Consiglio comunale adottata a norma dell'art. 190 (n. 1) della legge comunale e provinciale 14 febbraio 1915, n. 148, modificato dall'art. 1 del decreto Luogotenenziale 27 maggio 1915, n. 744.

Qualora il Consiglio non possa funzionare, il mutuo può essere domandato dalla Giunta municipale con deliberazione presa in via d'urgenza. Ove il Consiglio sia sciolto, la domanda può essere fatta dal R. commissario.

La deliberazione deve indicare gli scopi ai quali si intende di destinare la somma che si chiede a mutuo e deve espressamente autorizzare il rilascio delle corrispondenti delegazioni.

È derogato al disposto dell'art. 191 (1° e 2° comma) della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148 (testo unico).

Art. 4.

Su relazione motivata del prefetto, senza che occorra approvazione dell'autorità di tutela, il ministro dell'interno, determina la somma da concedersi a prestito a ciascun Comune, riducendo, ove occorra, d'ufficio quella richiesta in relazione ai bisogni dipendenti dalle circostanze indicate all'art. 1° e alle condizioni finanziarie del Comune.

Il ministro dell'interno autorizza pure, ove sia necessaria, la eccedenza di sovrimposta per il servizio del mutuo.

Contro i provvedimenti adottati a norma di questo articolo non è ammesso alcun gravame.

Art. 5.

Le norme per la esecuzione del presente decreto saranno stabilite dal ministro dell'interno di concerto con quello del tesoro.

Per la somministrazione delle rate di mutuo potranno emettersi mandati di anticipazione anche per somme eccedenti le lire trentamila.

Art. 6.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA — CARCANO — DANEO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Il numero 996 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduta la legge 8 luglio 1904, n. 407;

Veduta la legge 27 giugno 1912, n. 678, sugli esami nelle scuole elementari, popolari e medie;

Veduto il regolamento per gli esami nelle scuole elementari e popolari, in applicazione della legge anzidetta, approvato con R. decreto 22 giugno 1913, numero 1216;

Veduto il regolamento generale per l'istruzione elementare, approvato con R. decreto 6 febbraio 1908, n. 150;

Veduta la legge 4 giugno 1911, n. 487, con particolare riguardo al titolo 1°;

Veduto l'art. 9 della legge 11 giugno 1897, n. 182;

Veduto il R. decreto-legge 25 aprile 1915, n. 650;

Veduta la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Considerato che le contingenze politiche e militari dell'attuale momento rendono opportuno derogare in via temporanea ad alcune delle norme sugli esami nelle scuole elementari e popolari e, dove sia necessario, anticipare la cessazione delle lezioni e gli scrutini finali;

Considerato che per le suaccennate condizioni è opportuno ridurre il numero dei membri della Deputazione scolastica necessario per la validità delle deliberazioni, ed anche conferire al R. provveditore agli studi i poteri della Deputazione scolastica nei casi in cui essa non possa validamente deliberare;

Considerata l'opportunità di provvedere in via assolutamente temporanea ai bisogni immediati ed eventuali del servizio presso l'Amministrazione centrale e presso le Amministrazioni provinciali scolastiche;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Scrutini ed esami ne[lle] scuole elementari e popolari

—

Art. 1.

I provveditori agli [st]udi hanno facoltà di ordinare che si anticipino la ce[ss]azione delle lezioni e gli scrutini finali per l'anno scolastico 1914-915 nelle scuole elementari e popolari [a]mministrate dai Consigli scolastici o dai Comuni, n[on]chè nelle scuole mantenute da enti morali a sgravio [d]ell'obbligo scolastico e in quelle appartenenti ad Istitu[ti] pubblici di istruzione e di educazione o a pubbliche Amministrazioni.

Art. 2.

Nella prima sessione dell'anno scolastico 1914-915 agli esami di promozione e a quelli di licenza di cui al 5° paragrafo dell'art. 10 della legge 8 luglio 1904, n. 407, nelle scuole elementari e popolari predette è sostituito, a favore degli alunni delle scuole stesse, per tutti gli effetti previsti dalle leggi e dai regolamenti in vigore, lo scrutinio da farsi a norma degli articoli seguenti.

Il ministro della pubblica istruzione ha facoltà di prescrivere le norme per la seconda sessione dello stesso anno scolastico.

Art. 3.

I maestri delle singole classi compiono lo scrutinio finale a norma dell'art. 7 del regolamento approvato con R. decreto 22 giugno 1913, n. 1216, considerando come compiuto il bimestre in corso all'atto dello scrutinio, con facoltà di elevare, per ciascuna materia e per la condotta, fino alla unità superiore la frazione di punto, quando la media annuale superi i cinque punti.

Ottengono la promozione o la licenza di cui al 5° paragrafo dell'art. 10 della legge 8 luglio 1904, n. 407, gli alunni che raggiungono la media annuale di almeno sei decimi nella condotta e in ciascuna delle materie per le quali dall'art. 47 del regolamento predetto sia prescritta prova di esame.

Ottengono la dispensa dagli esami per le singole materie nelle quali raggiungano la media annuale di almeno sei punti gli alunni che riportino anche la media annuale di almeno sei punti in condotta.

Non si procede allo scrutinio per gli alunni che, senza grave motivo regolarmente accertato, siano stati assenti per un terzo delle lezioni, e per quelli che non abbiano ottenuto le due ultime medie bimestrali.

Art. 4.

Entro il termine stabilito dal R. provveditore agli studi i maestri inviano al R. ispettore scolastico copia dello specchietto delle medie bimestrali e annuali ottenute dagli alunni che si trovino nelle condizioni di cui al secondo paragrafo dell'art. 3 del presente decreto.

Ove, trascorsi dieci giorni dall'invio dello specchietto' non vi siano osservazioni da parte del R. ispettore, i maestri rilasciano ai rispettivi alunni gli attestati di promozione o di licenza.

Nei soli casi in cui il R. ispettore riconosca, per uno o per più alunni, non regolari gli atti dello scrutinio compiuto dal maestro, ordina che lo scrutinio stesso sia rettificato dal maestro, d'accordo, ove sia possibile, con l'insegnante della classe immediatamente superiore, o con altro insegnante di scuole maschili o femminili o miste dall'ispettore designato, o, infine, col vice ispettore scolastico.

Dall'invio dello specchietto delle medie bimestrali e annuali sono dispensati i maestri delle scuole di cui all'art. 44 del regolamento approvato con R. decreto 22 giugno 1913, n. 1216; ma alle scuole stesse sono estese tutte le altre disposizioni del presente decreto.

Art. 5.

Le attribuzioni conferite col presente decreto al R. ispettore scolastico sono estese ai direttori didattici senza insegnamento nei Comuni ove esista la direzione didattica, e ai capi degli Istituti di cui al 3° paragrafo dell'art. 10 del regolamento approvato con R. decreto 19 aprile 1906, n 350, per le scuole che rispettivamente ne dipendono.

Art. 6.

Per la concessione del diploma di maturità e per la concessione del diploma di licenza da valere agli effetti di cui al 6° paragrafo dell'art. 10 della legge 8 luglio 1904, n. 407, le Commissioni costituite a norma dell'art. 39 del regolamento approvato con R. decreto 22 giugno 1913, n. 1216, procedono allo scrutinio, da compiersi, per quel che concerne i punti minimi necessari per l'approvazione, a norma dell'art. 3 del presente decreto.

Lo scrutinio ha luogo soltanto per gli alunni che presentino la domanda e i documenti prescritti dall'articolo 37 del regolamento approvato con R. decreto 22 giugno 1913, n. 1216, modificato dall'art. 24 della legge 16 luglio 1914, n. 679, per quanto concerne la tassa da pagarsi per gli esami di maturità, ed è sostituito, per tutti gli effetti delle leggi e dei regolamenti in vigore, agli esami di maturità o di licenza.

Alle Commisioni per i diplomi di maturità e agli insegnanti di scuole medie scelti dal provveditore agli studi a far parte della Commissione di licenza spettano le propine, le indennità e le diarie a norma dell'art. 46 del regolamento approvato con R. decreto 22 giugno 1913, n. 1216.

Art.

Fermo il disposto degli articoli 79, 80, 81 del regolamento approvato con R. decreto 22 giugno 1913, n. 1216, dal pagamento della tassa di L. 20 per gli esami di maturità dovuta a norma dell'art. 24 della legge 16 luglio 1914, n. 679, e dal pagamento di L. 5 o di L. 25 dovuto rispettivamente pei paragrafi 5° e 6° dell'art. 10 della legge 8 luglio 1904, n. 407, sono anche dispensati gli alunni che risultino approvati in seguito allo scrutinio e che, mediante attestazione del sindaco, provino di appartenere a famiglia in condizioni economiche ristrette e di vivere a carico di persona che si trovi in servizio militare.

Dal pagamento delle tasse predette sono anche esentati, sino a tutto l'anno scolastico 1915-916, gli alunni appartenenti a famiglie le quali per i danni sofferti dal terremoto del 13 gennaio 1915 siano ridotte in condizioni da non potere più sopperire a tutte le spese per la istruzione e la educazione dei propri figli.

Art. 8.

Il provveditore agli studi, tenuto conto delle domande dei candidati provenienti da scuola privata o paterna, determina le sedi e i giorni per gli esami di maturità, cui sono ammessi i soli candidati privatisti e quelli che, provenienti da scuole pubbliche, non ottennero l'approvazione in seguito allo scrutinio ma raggiunsero almeno i cinque punti nelle medie annuali per le singole materie e i sei punti nella media annuale per la condotta.

Subordinatamente alla possibilità e alla opportunità che in alcune delle scuole pubbliche della Provincia sia tenuta una sessione normale di esami per l'ammissione alle classi seconda, terza, quinta e sesta, per il compimento inferiore o per la licenza, il provveditore determinerà le sedi e i giorni di esami, ai quali saranno ammessi gli alunni privatisti e quelli delle pubbliche scuole, che abbiano riportato per le singole materie almeno cinque decimi nel profitto e sei decimi nella condotta.

I candidati hanno facoltà di presentarsi agli esami nella sede più vicina alla loro dimora legale.

Gli esami si svolgeranno a norma delle leggi e dei regolamenti in vigore.

Art. 9.

È sospeso per l'anno scolastico 1914-915 l'obbligo di cui all'art. 70 della legge 4 giugno 1911, n. 487.

Art. 10.

Gli atti degli scrutini, gli attestati e i diplomi rilasciati nella prima sessione dell'anno scolastico 1914-915 in conformità delle disposizioni degli articoli precedenti, contengono l'indicazione di richiamo al presente decreto; e qnelli di cui ai paragrafi secondo e terzo dell'art. 82 del regolamento approvato con R. decreto 22 giugno 1913, n. 1216, portano il visto delle autorità competenti, a norma dell'articolo stesso.

L'attestato di promozione dalla 3ª alla 4ª classe elementare sostituisce, per ogni effetto di legge, il certificato di compimento del corso elementare inferiore.

La dichiarazione di proscioglimento dall'obbligo deve essere espressa nell'attestato di promozione dalla classe che segna il termine degli studi obbligatori nel Comune.

Art. 11.

Le disposizioni del presente decreto relative alla sostituzione degli scrutini finali agli esami sono applicabili anche alle scuole dei Comuni colpiti dal terremoto del 13 gennaio 1915 nelle quali si possono assegnare agli alunni almeno tre medie bimestrali. Nelle altre scuole dei detti Comuni la prima sessione di esami si terrà al principio del prossimo anno scolastico.

Art. 12.

Nei casi di dubbi, dispareri, contestazioni o reclami circa l'applicazione delle presenti norme e di quelle delle leggi e dei regolamenti in vigore, per le quali non sia qui stabita alcuna sospensione o deroga, decide il provveditore agli studi. Contro la deliberazione del provveditore è ammesso ricorso al Ministero.

Provvedimenti
per l'Amministrazione centrale e provinciale

Art. 13.

Per tutta la durata della guerra le adunanze della Deputazione scolastica sono valide con la presenza di tre membri.

Nei casi di urgenza o quando non si sia raggiunto il numero dei presenti indicato nel paragrafo precedente, il provveditore esercita le attribuzioni conferite dalla legge alla Deputazione scolastica.

Art. 14.

Per provvedere temporaneamente ai servizi affidati agl'impiegati sotto le armi nel R. esercito o nella R. marina, è autorizzata l'assunzione di personale straordinario a norma e per gli effetti della legge 11 giugno 1897, n. 182, pei bisogni imprescindibili del servizio della Direzione generale per l'istruzione primaria e popolare e degli uffici scolastici provinciali.

Alla spesa necessaria si provvederà con prelevamenti dal fondo di riserva per l'istruzione primaria e popolare istituito dall'art. 90 della legge 4 giugno 1911, n. 487.

Art. 15.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*, ed è, per quanto riguarda la materia contemplata negli articoli da 1 a 12, applicabile anche se gli atti che ad essa si riferiscono furono compiuti anteriormente alla pubblicazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 giugno 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA — GRIPPO — CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Il numero 998 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 16 maggio 1907, n. 406, che approva il regolamento sugli assegni speciali di bordo e i successivi RR. decreti che lo modificano;

Tenuto che durante l'attuale stato di guerra si è reso necessario imbarcare eccezionalmente del personale della R. marina per equipaggiare i piroscafi mercantili requisiti per trasporto di truppe e di materiali, per costituire ospedali galleggianti e per compiere altre operazioni militari;

Sentito il Consiglio superiore di marina;

Su proposta del ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il personale della R. marina che è destinato ad equipaggiare in tutto o in parte navi mercantili impiegate a scopo militare, o per ospedali galleggianti, ovvero comunque requisite per servizio dello Stato, sarà considerato a termini del paragrafo 4 art. 3 del R. decreto 16 maggio 1907 come imbarcato su RR. navi in armamento.

Art. 2.

Agli ufficiali, farmacisti e cappellani, durante il periodo d'imbarco, spettano oltre al vitto, che sarà somministrato dagli armatori, giusta le speciali convenzioni di requisizione, o di noleggio, gli assegni seguenti:

GRADO	Indennità di carica annua	Soprassoldo giornaliero	Spese di ufficio giornaliere
Comandante militare se capitano di vascello	900	14	1 —
se capitano di fregata o di corvetta . . .	600	8	1 —
se ufficiale inferiore	400	6	0 50
se ufficiale subalterno	400	4	0 50
Direttore di ospedale galleggiante se colonnello	900	14	1 50
se tenente colonnello	600	8	1 50
se maggiore	600	5	1 50
se capitano	400	4	0 75
Ufficiali superiori capi servizio o con incarichi speciali previsti caso per caso dal Ministero a seconda della missione del piroscafo	—	5	—
Ufficiali inferiori o subalterni capi servizio con incarichi speciali, previsti caso per caso dal Ministero a seconda della missione del piroscafo	—	2	—
Farmacisti e cappellani previsti caso per caso dal Ministero a seconda della missione del piroscafo	—	2	—

Art. 3.

Al personale del corpo R. equipaggi, imbarcato in relazione al servizio speciale che deve compiere il piroscafo, e giusta l'assegnazione caso per caso stabilita dal Ministero, spettano gli assegni del rispettivo grado, categoria o specialità previsti dal regolamento approvato con R. decreto 16 maggio 1907, su navi in armamento.

Art. 4.

Oltre il vitto non è dovuto alcun assegno speciale al personale della R. marina che prende imbarco di passaggio sui piroscafi.

Art. 5.

Le disposizioni del presente decreto saranno applicate dal 1° maggio 1915.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 maggio 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

VIALE.

Visto, Il guardasigilli: ORLANDO.

Il numero 1000 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti gli articoli 212, ultimo comma e 217 del Codice per la marina mercantile del Regno d'Italia;

Visto il capo I della dichiarazione firmata a Londra il 26 febbraio 1909, e accettata dall'Italia con le modificazioni portate dal Nostro decreto 5 giugno 1915, n. 840;

Visto il Nostro decreto 13 giugno 1915, n. 899, che porta norme per la navigazione nel mare Adriatico;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, che conferisce poteri straordinari al Governo del Re;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Su proposta del ministro della marina, di concerto, con quelli degli affari esteri, delle colonie e di grazia e giustizia e culti:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il blocco dichiarato dal Governo del Re in data 26 e 30 maggio 1915, s'intende esteso a tutte le zone del mare Adriatico a nord della linea Otranto-Aspri-Ruga (Strade Bianche).

In conseguenza è vietata la navigazione nel mare Adriatico, a nord della stessa linea, a tutte le navi mercantili di qualsiasi bandiera.

Art. 2.

Il ministro della marina, o le autorità da lui delegate, potranno tuttavia concedere, dopo gli opportuni accertamenti, speciali salvacondotti alle navi mercantili che chiedano di recarsi a porti adriatici appartenenti od occupati dall'Italia o dal Montenegro.

Le navi che chiedano di entrare nell'Adriatico devono dirigersi al porto di Gallipoli dove potranno ricevere il salvacondotto di entrata.

Per l'uscita dall'Adriatico le navi dopo averne ricevuto il permesso nel porto di partenza, si dirigeranno a Bari, dove potranno ricevere il salvacondotto di uscita.

Alle navi munite di salvacondotto è permesso di presentarsi alla linea di blocco Otranto-Aspri-Ruga (Strade Bianche) soltanto di giorno. Esse si fermeranno su tale linea alla distanza non maggiore di 5 miglia dalla costa italiana per ricevere la visita delle navi da guerra all'uopo destinate.

Art. 3.

Per la navigazione delle navi mercantili di qual-

siasi bandiera entro il mare Adriatico nei casi previsti dal precedente art. 2 saranno osservate le norme stabilite col Nostro decreto 13 giugno 1915, n. 899, oltre quelle altre disposizioni che le autorità marittime crederanno di impartire ciascuna volta alle navi ammesse all'entrata od all'uscita dall'Adriatico.

Art. 4.

Le navi che contravvengono alle disposizioni degli articoli precedenti sono considerate colpevoli di violazione di blocco e potranno essere catturate e confiscate, insieme col loro carico secondo le norme in vigore.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore il 6 luglio 1915.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 luglio 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA — VIALE — SONNINO — MARTINI — ORLANDO.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

IL MINISTRO DEL TESORO

Veduto il testo unico di legge sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di Banca, approvato col R. decreto del 28 aprile 1910, n. 204;

Veduto il regolamento per i biglietti di Stato e di Banca, approvato col R. decreto 30 ottobre 1896, n. 508;

Veduto il decreto Ministeriale 23 maggio 1915, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno del 28 maggio 1915, n. 134;

Veduta la deliberazione del 21 giugno 1915 del Consiglio superiore della Banca d'Italia, riguardante un'ulteriore creazione di biglietti dei tagli da L. 1000, 500 e 100;

Veduta la domanda della Direzione generale della Banca predetta, in data 25 giugno 1915, in relazione alla citata deliberazione del Consiglio superiore;

Determina:

Art. 1.

È autorizzata la fabbricazione di biglietti della Banca d'Italia dei tagli e nelle quantità appresso indicati:

Numero quattrocentomila (400.000) biglietti da lire mille (L. 1000) per un valore complessivo di lire quattrocentomilioni (L. 400.000.000), divisi in quaranta (40) serie, di 10.000 biglietti ciascuna, numerati progressivamente da 1 a 10 000, e distinte con le lettere ed i numeri da C-15 a V-15, da A-16 a V-16, e da A-17 a B-17.

Numero seicentomila (600.000) biglietti da lire cinquecento (L 500), per un valore complessivo di lire trecentomilioni (L. 300.000.000), divisi in sessanta (60) serie, di 10.000 biglietti ciascuna, numerati progressivamente da 1 a 10.000, e distinte con lettere ed i numeri da A-27 a V-27, da A-28 a V-28, e da A-29 a V-29.

Numero tre milioni (3.000.000) di biglietti da lire cento (L. 100), per un valore complessivo di lire trecentomilioni (L. 300.000.000), divisi in trecento (300) serie, di 10.000 biglietti ciascuna, numerati progressivamente da 1 a 10.000, e distinte con le lettere ed i numeri da A-154 a V-154, da A-155 a V-155, da A-156 a V-156, da A-157 a V-157, da A-158 a V-158, da A-159 a V-159, da A-160 a V-160, da A-161 a V-161, da A-162 a V-162, da A-163 a V-163, da A-164 a V-164, da A 165 a V-165, da A-166 a V-166, da A-167 a V-167 e da A-168 a V-168.

Art. 2.

I biglietti di cui all'articolo precedente avranno i distintivi e le caratteristiche rispettivamente fissati dai decreti Ministeriali 6 dicembre 1897 pel taglio da L. 1000, 25 ottobre 1898 pel taglio da L. 500, e 30 ottobre 1897 pel taglio da L. 100.

Art. 3.

Agli stessi biglietti verrà applicato il contrassegno di Stato di cui al decreto Ministeriale del 30 luglio 1896.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 29 giugno 1915.

Il ministro
CARCANO.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

AVVISO.

Il giorno 1° luglio 1915 in San Vito di Narni e il giorno 2 luglio 1915 in Itieli, provincia di Perugia, sono stati attivati al servizio pubblico con orario limitato di giorno posti fonotelegrafici comunali collegati all'ufficio telegrafico di Narni.

Roma, 2 luglio 1915.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Stato maggiore generale.

Con decreto Luogotenenziale del 10 giugno 1915:

Manfredi Emanuelli cav. Vittorio, colonnello comandante 72 fanteria, cessa dal comando anzidetto ed è incaricato di funzioni analoghe a quelle di comandante di brigata di fanteria.

Arma di fanteria.

Con decreto Luogotenenziale del 3 giugno 1915:

Solia Enrico, tenente R. corpo truppe coloniali della Somalia, a disposizione Ministero colonie, cessa di essere a disposizione dell'anzidetto Ministero dal 23 maggio 1915.

Corpo d'amministrazione.

Con R. decreto del 20 maggio 1915:

Gallina cav. Enrico, tenente colonnello in aspettativa per riduzione di quadri, richiamato in servizio effettivo dall'8 aprile 1915.

IMPIEGATI CIVILI.

Amministrazione centrale della guerra.

Con R. decreto del 23 maggio 1915:

I seguenti segretari di 1ª classe sono promossi primi segretari di 2ª classe, dal 1° giugno 1915:

Vocino cav. dott. Carlo — De Angelis cav. dott. Giovanni Battista — Leo cav. dott. Gavino — Clarizia dott. Angelo — Boni cav. dott. Giuseppe.

Farmacisti militari.

Con R. decreto del 23 maggio 1915:

I seguenti sottotenenti farmacisti di complemento sono nominati farmacisti militari di 2ª classe, dal 1° giugno 1915:

Pulega dott. Donato — Cuozzo dott. Alessandro — Polverini Angiolo — Molisani dott. Ricciardo.

I seguenti farmacisti militari sono collocati in soprannumero nella classe stessa, con la decorrenza a fianco di ciascuno indicata:

Baroni cav. Edoardo, farmacista capo di 1ª classe, dal 6 aprile 1915.
Natale cav. Luigi, id. 1ª id., dal 29 maggio 1915.
Centa cav. Attilio, id. 2ª id., dal 12 aprile 1915.

UFFICIALI IN CONGEDO.

Ufficiali in posizione di servizio ausiliario.

Con decreto Luogotenenziale del 3 giugno 1915:

Rossi Vito, tenente veterinario, promosso capitano.

Con decreto Luogotenenziale del 10 giugno 1915:

Quesada cav. nobile don, nobile dei marchesi di S. Sebastiano, nobile dei conti di S. Pietro di Scano Eugenio, capitano di cavalleria, promosso al grado di maggiore.

Caroncini Antonio, tenente colonnello del genio, promosso colonnello.

Ufficiali di complemento.

Con decreto Luogotenenziale del 3 giugno 1915:

Franco Salomone Enrico, laureato in medicina e chirurgia e libero docente, nominato capitano medico di complemento.

I seguenti ufficiali di fanteria, laureati in medicina e chirurgia, sono transitati, a loro domanda, nel corpo sanitario militare:

Molinari Pietro, tenente — Santoro Manfredi, sottotenente — Citoni Beniamino, id. — Ronco Ercole, id.

Carmignani Giuseppe, già sottotenente complemento fanteria, già tolto dai ruoli degli ufficiali di complemento per ragione d'età, con R. decreto 5 novembre 1911, è inscritto nel ruolo degli ufficiali di riserva.

I seguenti sergenti sono nominati sottotenenti di complemento di fanteria:

Mazzacuva Girolamo — Salvo Mariano — De Anna Giovanni.
Zanini Ennio — Giaconia Giosuè.

Capitò Mario, sergente, nominato sottotenente di complemento di fanteria.

Mambrini Carlo, sottotenente di complemento d'artiglieria (T), laureato in zooiatria, trasferito nel ruolo degli ufficiali di complemento del corpo veterinario militare.

I seguenti volontari ordinari sono nominati sottotenenti di sussistenza di complemento:

Zuddas Carlo — Turina Giorgio — Montecchi Achille — Palazzolo Fabrizio — Cremese Aldo — Griselli Goffredo.

Con decreto Luogotenenziale del 10 giugno 1915:

Pedrazzini Mario, sergente allievo ufficiale, nominato sottotenente di complemento nell'arma di cavalleria.

I seguenti militari sono nominati sottotenenti di complemento di artiglieria per servizi tecnici:

Costa Aldo — Noel Winderling Riccardo — Boido Giuseppe — Scribani Giacomo — Schembari Giorgio — Mauro Guido — Piva Luigi — Pappalardo Felice — Raggio Carlo — Rovida Mario — Cavalli Domenico — Cattaneo Mario — Panzera Enrico — Rizzi Renato — Carreri Antonio — Nicola Cesare — Epifani Giuseppe.

Armani Francesco — De Stefani Pier Giuseppe — Montanari Dante — Bolzern Ugo — Daniotti Alfredo — Ginatta Cristoforo — Portunato Alvise — Mortara Giulio — Ruffo di Calabria Ludovico — Loni Romano — De Kunovica Dante — Morandi Ario — Gonzales di Zènète Mario — Passuello Giulio — Zanetti Attilio.

Galbiati Edoardo, sergente 2 artiglieria montagna, nominato sottotenente di complemento nell'arma di artiglieria (T).

I seguenti militari sono nominati sottotenenti di complemento del genio per servizi tecnici:

Dosning Mario Adriano — Bertoni Guido — Cariolato Verità Bonaventura — Vezzani Ferruccio — Bonacossa Alberto — Potenza Ferdinando — Manconi Giovanni — Minoja Mario — Di Luggo Ettore — Sanna Ernesto — Savoia Osvaldo — Tedeschi Virginio — Alpe Angiolo — Lambertini Guido — Arcangeli Oliviero — Landucci Giuseppe — Russo Giacomo — Descovich Giorgio — Manganella Giulio — Repetti Carlo — Papi Renato — Visalli Dante — Daretti Vittorio — Mass Giovanni Battista — Romagnolo Aroldo — Ricci Gilberto — Sala Tommaso — Maggiorani Augusto — Guarneri Enrico — Bonacossa Aldo — Pistorelli Emilio — Zoppellari Oreste.

I seguenti ufficiali medici di complemento e di milizia territoriale sono nominati capitani medici di complemento:

Sampietro Gaetano — Pane Domenico — Calabrese Donato — Biondi Giuseppe — Masotti Adolfo.

Rossi Giacinto — Pighini Giacomo — Martinotti Leonardo — Antonelli Giovanni — Razzaboni Giovanni — Ciuffini Publio — Paludetti Gaetano — Valobra-Iona Simone — Gaeta Pietro — Lerda Guido — Bertoloni Giovanni — Fossati Giuseppe — Gatti Lodovico — Moro Giuseppe — Segale Paolo Mario — Rebaudi Stefano — Ronzani Enrico — Puntoni Vittorio — Ghedini Giovanni — Caldesi Federico — Pasetti Giuseppe — Putti Vittorio — Moriani Giuseppe — Zalla Mario — Delitala Francesco — Folinea Guido — Galante Emanuele.

I seguenti sottotenenti medici di complemento e di milizia territoriale, laureati in medicina e chirurgia da oltre 5 anni, sono nominati tenenti medici di complemento:

Lapresa Francesco — Aicardi Giulio — Giuso Guido — Fiori Attilio — Valabrega Graziadio — Veronesi Carlo — Bersano Quinto — Norza Ernesto — Buttino Diego — Quaglia Carlo — Cova Felice — Troiani Crispi — Belloni Francesco — Colace Pasquale — Signoris Emilio — Boni Amilcare — Salini Francesco — Cardolle Adolfo — Bianco Giuseppe — Strina Francesco — Mens Enrico — Piatti Eugenio — Vecchi Angelo — Pesci Giacomo — Boni Attilio — Cappugi Enrico — Aimi Dino — Dini Vittorio — Simonelli Gino Walter Giuseppe — Melis Manlio — Franco Ilario — Rossi Ferdinando — Castoldi Filippo — Trossarello Mario.

I seguenti militari, laureati in medicina e chirurgia, e liberi docenti presso la R. Università, sono nominati capitani medici di complemento:

Lotti Carlo — Montanelli Giovanni — Carraro Arturo — Sabella Pietro — Dente Vincenzo — Marini Giovanni — Marchi Francesco Angelo — Rovere Gioacchino.

Rosati Beniamino — Fiori Luigi — Carruccio Antonino — Maccabruni Francesco — De Vecchi Bindo — Ballerini Giorgio.

I seguenti militari, laureati in medicina e chirurgia da oltre 5 anni, sono nominati tenenti medici di complemento:

Pariani Carlo — Chiappori Carlo — De Angelis Giovanni — Boratto Giuseppe — Renda Pasquale — Torre Edoardo — Billanovich Eugenio — Benassi Giuseppe — Guidobono Pietro — Gallo Angelo — Steiter Umberto — Biso Goffredo — Carducci Michele — Ferrari Giulio Cesare — Ferri Pietro — Lecchini Fortunato — Carusi Annibale.

(Continua)

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

1ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale approvato con Reale decreto 19 febbraio 1911, n. 298:

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale*, si rilascieranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Consolidato 5 %	575836 Solo certificato di proprietà	Per la proprietà a: Salamone Vincenzo fu Placido, domiciliato in Mistretta . . . . . L. Per l'usufrutto a: Lo Iacono Sebastiano fu Antonino	5 —
Consolidato 3 50 %	64697	Pedretti Angelo, Ferdinando, Donnino e Luigi fratelli . . . . . »	10 50
»	673112	Mazzei Vincenzo fu Fortunato, domiciliato ad Avellino. Vincolata »	52 50
»	563721	Conforti Maria fu Pasquale, moglie di Parlati Flavio, domiciliata in Salerno . . . . . »	7 —
»	28305	Opera parrocchiale di Campremoldo Soprano in Gragnano Trebbiense (Piacenza) . . . . . »	91 —
»	384973	Intestata come la precedente . . . . . »	3 50
»	258338	Parrocchia di Santa Maria della Neve in Molina di Vietri sul Mare (Salerno) . . . . . »	150 50
»	135776	Parrocchia di Santa Maria Liberatrice in Posatore (Ancona) . . »	80 50
»	190414	Intestata come la precedente iscrizione . . . . . »	59 50
»	193395	Beneficio parrocchiale di Santa Maria Liberatrice in Posatore (Ancona). Vincolata . . . . . »	3 50
»	611513	Parrocchia di Santa Maria delle Grazie in Monteverde di Montegiorgio (Ascoli Piceno) . . . . . »	192 50
»	361866	Rebella Maria fu Luigi, nubile, domiciliata in Torino. Vincolata »	1260 —
»	421739	Menchi Luigi di Costantino, domiciliato a Città di Castello (Perugia). Vincolata . . . . . »	7 —
»	211911	Solari Luigi di Stefano, minorenne, sotto la patria potestà, domiciliato a Zoagli (Genova) . . . . . »	21 —
»	172660	Storoni Francesco fu Antonio, domiciliato in Roma. Vincolata . »	42 —
Consolidato 5 %	55641 Solo certificato di proprietà	Per la proprietà al: Pio Istituto di Santo Spirito in Sassia . . » Per l'usufrutto a: De Antonis Teodora	25 —

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Consolidato 5 %	55642 Solo certificato di proprietà	Per la proprietà: come la precedente iscrizione . . . . L. Per l'usufrutto a: De Dominicis Maria	25 —
»	55643 Solo certificato di proprietà	Per la proprietà: come la precedente iscrizione . . . . » Per l'usufrutto a: Castaldi Dorotea	25 —
»	569408 Solo certificato di proprietà	Per la proprietà: come la precedente iscrizione . . . . » Per l'usufrutto a: De Antonia Teodoro, sua vita durante	5 —
Consolidato 3.50 %	109630	Picarella Giuseppe di Andrea, domiciliato in Napoli. Vincolata »	21 —
»	110891	Intestata come la precedente. Vincolata . . . . »	7 —
»	451849	Picarella Giuseppe fu Andrea, domiciliato in Napoli. Vincolata »	112 —
Consolidato 3 %	33673	Causa pia di Sinnai (Cagliari). Vincolata . . . . »	3 —
»	34229	Chiesa parrocchiale di San Pietro Apostolo in Pirri (Cagliari) . »	3 —
Consolidato 3.50 0[0	558611	Fabbriceria di Cassacco (Udine) . . . . »	14 —
»	100919	Fabbriceria della chiesa di San Giovanni Battista in Cassacco (Udine) . . . . »	35 —
»	540956	Fabbriceria di Cassacco per la chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista di Cassacco (Udine) . . . . »	3 50
»	569882	Chiesa di Cassacco (Udine). . . . . »	7 —
»	540943	Fabbriceria della chiesa di San Giovanni Battista in Cassacco (Udine) . . . . »	7 —
»	118257	Chiesa dei SS. Filippo e Giacomo in Conoglano di Cassacco (Udine) . . . . »	17 50
»	516319	Fabbriceria parrocchiale di Cassacco (Udine) per la filiale di Conoglano . . . . »	3 50
»	540942	Fabbriceria di Cassacco per la filiale di Conoglano (Udine) . . .	10 50
»	545641	Fabbriceria della chiesa di Cassacco per la chiesa filiale dei SS. Filippo e Giacomo di Conoglano (Udine) . . . . »	3 50
»	553413	Fabbriceria della parrocchiale di Cassacco (Udine) nella rappresentanza della chiesa filiale dei SS. Filippo e Giacomo di Conoglano . . . . »	3 50
»	503131	Fabbriceria della chiesa di San Giusto di Montegnacco, filiale della parrocchia di Cassacco (Udine). . . . . »	7 —

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Consolidato 3.50 %	519664	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista di Cassacco (Udine) per la filiale di San Giusto nella frazione di Montegnacco . . . . L.	17 50
»	540085	Fabbriceria della chiesa filiale di San Giusto di Montegnacco della parrocchiale di San Giovanni Battista in Cassacco (Udine) . . . . »	3 50
Consolidato 5 %	13'5021 Solo certificato di proprietà	Per la proprietà a: Gavotti Francesca, moglie di Forni Mario, Paolo, Giuseppe ed Irene fu Dionigi, i tre ultimi minorenni, sotto la patria potestà della madre Stroppa Licinia fu Paolo vedova Gavotti eredi indivisi del detto loro padre Dionigi, domiciliati in Torino . . . . »	90 —
		Per l'usufrutto a: Stroppa Licinia fu Paolo vedova di Gavotti Dionigi, vita durante	
Consolidato 3.50 %	69456	Prebenda parrocchiale di Pogno (Novara) in adempimento dei pesi portati dal testamento mistico del fu Giovanni Battista Paffoni in data 4 febbraio 1829 ed aperto con atto 16 aprile stesso anno, ambi ricevuti Negrini notaio in Bugnate, la cui accettazione venne autorizzata con R. decreto 29 agosto 1856. . . . . »	129 50
»	88342	Prebenda parrocchiale di Pogno (Novara) . . . . »	3 50
»	29468	Beneficio parrocchiale dei SS. Pietro e Paolo in Pogno (Novara). »	209 50
»	122724	Beneficio parrocchiale dei SS. Pietro e Paolo in Pogno (Novara). »	3 50
»	456711	Prebenda parrocchiale di Pogno (Novara) . . . . »	3 50
»	608493	Beneficio parrocchiale dei SS. Pietro e Paolo di Pogno (Novara). »	3 50
»	638189	Intestata come la precedente iscrizione . . . . »	14 —
Consolidato 3.50 % Cat. *A*	5152	Intestata come la precedente iscrizione . . . . »	35 —
»	25017	Intestata come la precedente iscrizione . . . . »	21 —
Consolidato 3 %	34146	Beneficio parrocchiale dei SS. Pietro e Paolo di Pogno (Novara). »	3 —
Consolidato 5 %	1004750	Zappa Giuseppe fu Carlo. Vincolata . . . . »	75 —
Consolidato 3.50 %	529685 Solo certificato di proprietà	Per la proprietà alla: Prole nascitura da Gotti-Saraceni Vittorio fu Francesco, minore, sotto la tutela di Galloni Giovanni Battista, dom. a Ferrara. Vincolata . . . . »	840 —
		Per l'usufrutto a: Gotti Antonio fu Gaetano	

Roma, 1° luglio 1915.

Il direttore generale
GARBAZZI.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

Rettifiche d'intestazione (3ª pubblicazione).

Si dichiarata che le rendite seguenti, per errore incorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
3.50	347203	122 50	Spagna *Cesarina* di Attilio, nubile, domiciliata a Mortara (Pavia)	Spagna *Gemma-Cesarina* di Attilio, nubile, ecc., come contro
»	682035	80 50	Boario Camillo di *Oreste*, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliato in Milano	Boario Camillo di *Antonio-Oreste-Celeste*, minore, ecc., come contro
»	582363	199 50	Sorgente Giuseppina ed *Elisa* di Arturo, minori, sotto la patria potestà del padre, domic. in Roma	Sorgente Giuseppina ed *Elisabetta* di Arturo, minori, ecc., come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298,

si diffida

chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 12 giugno 1915.

Il direttore generale
GARBAZZI.

(B. n. 50).

Direzione generale del tesoro (Divisione portafogiio)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 6 luglio 1915, in L. 110,85.

MINISTERO DEL TESORO
E
MINISTERO
DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Media dei cambi secondo le comunicazioni delle piazze indicate nei decreti Ministeriali del 1° settembre 1914 e 15 aprile 1915, accertata il giorno 5 luglio 1915 da valere per il giorno 6 luglio 1915:

PIAZZA	DENARO	LETTERA
Parigi	108.22	108.72
Londra	29.09	29.27
Berlino	—	—
Vienna	—	—
Svizzera	112 83	113.36
New York	6.09	6.16
Buenos Ayres	2.47	2.50
Cambio dell'oro	110.60	111.10

Cambio medio ufficiale agli effetti dell'art. 39 del Codice di commercio del giorno 6 luglio 1915:

Franchi	108.47
Lire sterline	29.18
Marchi	—
Corone	—
Franchi svizzeri	113.09 1/2
Dollari	6.12 1/2
Pesos carta	2.48 1/2
Lire oro	110.85

PARTE NON UFFICIALE

CRONACA DELLA GUERRA

Settore italiano.

L'*Agenzia Stefani* comunica:

Comando supremo, 5 luglio 1915:

Continua efficacissimo il tiro delle artiglierie contro le opere di Malborghetto e del Predil.

La nostra offensiva sull'altipiano Carsico si sviluppa con successo: nei combattimenti di ieri vennero presi quattrocento prigionieri.

Nella passata notte i nostri dirigibili hanno bombardato con efficacia accampamenti nemici nei dintorni di Doberdo e il nodo ferroviario Dornberg-Prvacina, danneggiando il bivio della ferrovia e la stazione di Prvacina. Fatte segno a fuoco di artiglieria anti-aerea le nostre aeronavi rientrarono incolumi.

Cadorna.

Roma, 5. — Il capo di stato maggiore della marina comunica: Un nostro dirigibile ha, la scorsa notte, bombardato e gravemente danneggiato lo Stabilimento tecnico triestino. La aeronave è ritornata incolume.

Thaon di Revel.

Settori esteri.

I comunicati ufficiali da Vienna, all'unisono con quelli, pure ufficiali, da Berlino, informano che, nonostante la tenace resistenza russa, l'avanzata degli austro-ungarici continua su tutti i punti del settore galiziano.

In Curlandia, sul Niemen, sulla Vistola, invece, la situazione si mantiene stazionaria.

Vivaci combattimenti hanno avuto luogo ieri a

nord di Ypres, nella regione di Arras, dinanzi a Souchez ed in altre località del settore occidentale, fra anglo-franco-belgi e tedeschi, con successi or per l'uno or per l'altro belligerante Tuttavia può dirsi che la situazione strategica sì degli uni come degli altri sia restata, in massima, invariata.

Anche invariata è restata, è da credersi, quella degli anglo-francesi e dei turchi nella penisola di Gallipoli, ove quasi ogni giorno si rinnovano gli aspri combattimenti presso la munita posizione di Krithia.

Dal settore caucasico non sono segnalati che i soliti scontri, spesso sanguinosi, ma non ancora decisivi.

Circa la guerra in cielo e in mare telegrafano da Berlino, da Pietrogrado e da Londra che aeroplani inglesi e russi hanno volato rispettivamente, gettando bombe, su una baia tedesca nel Mar del Nord e sulla stazione di Przewack e che un sottomarino tedesco ha affondato, al largo di Wick, una goletta inglese, la *Sunbeam*.

L'*Agenzia Stefani* comunica su queste operazioni militari i telegrammi seguenti:

Basilea, 5. — Si ha da Vienna: Un comunicato dello stato maggiore dice:

Teatro russo. — I russi che ieri nella Galizia orientale da Narajowka alla Zlota Lipa, nonchè a nord di questo settore, resistevano con forti effettivi sono stati attaccati dalle truppe alleate e dopo un combattimento di parecchie ore sono stati respinti su tutto il fronte verso la Zlota Lipa. Abbiamo fatto tremila prigionieri e preso parecchie mitragliatrici.

Nella regione di Przemyslany e Gliniany il nemico è pure in ritirata verso est. La situazione è invariata sul Bug.

Nella Polonia russa sono impegnati violenti combattimenti su parecchi settori del fronte. I russi hanno tentato parecchi contrattacchi coll'aiuto di rinforzi. Questi tentativi di riguadagnare il terreno sono falliti.

Continuano i combattimenti sul Por e sulla Zyznica. Dalle due parti di Strudzianki le nostre truppe sono penetrate su un fronte di parecchi chilometri di lunghezza nelle posizioni principali del nemico e lo hanno respinto con gravi perdite. Abbiamo fatto oltre mille prigionieri e preso tre mitragliatrici e tre cannoni. Le alture a nord di Krasnik sono state prese dopo violenti combattimenti.

Basilea, 5. — Si ha da Berlino: Un comunicato ufficiale in data d'oggi dice:

Fronte orientale. — Situazione invariata.

Fronte sud-orientale. — Le truppe alleate comandate dal generale Linsingen raggiunsero su tutto il fronte la Zlota Lipa, la cui riva occidentale è sgombrata dai russi.

In combattimenti durati quasi due settimane l'esercito del generale Linsingen riuscì, malgrado la forte posizione del nemico, a passare, dopo grave lotta, il Dnjester e respinse dinanzi a sè l'avversario di posizione in posizione.

Nel settore del Bug il nemico sgombrò la scorsa notte la testa di ponte di Krilow.

Fra il Bug e la Vistola i russi furono ieri respinti presso Plonka Tourbohin, a nord del settore del Por e a Tasnova Krasnik.

Fronte occidentale. — Un attacco inglese a nord di Ypres sulla strada verso Pilken e un attacco francese contro Souchez furono respinti con perdite sanguinose.

Dalle due parti della Croix des Carmes, sul margine occidentale del Bois le Prêtre le nostre truppe presero ieri d'assalto la posizione nemica su una larghezza di circa 1500 metri ed avanzarono per 400 metri attraverso un labirinto di trincee.

I francesi dopo essersi validamente difesi, dovettero sgombrare le trincee con gravi perdite, lasciando nelle nostre mani un migliaio di prigionieri, due cannoni da campagna, quattro mitragliatrici, tre lanciamine leggere e quattro pesanti. Un attacco di sorpresa intrapreso contemporaneamente contro un blockhaus francese presso Haut de Rieupt, a sud di Norroy sur Moselle, riuscì egualmente.

Facemmo saltare, colla sua guarnigione e i mezzi di combattimento costruiti all'interno, la posizione che venne poscia da noi sgombrata conformemente al nostro piano.

A nord ed a ovest di Manonvillers due aeroplani francesi furono il 1° e il 2 corrente costretti ad atterrare. Ieri e ieri l'altro un aviatore tedesco respinse con successo un attacco contro tre avversari.

Parigi, 5. — Il comunicato ufficiale delle ore 15 dice:

Nella regione a nord di Arras due tentativi di attacco del nemico, preceduti da un violento bombardamento, sono stati arrestati verso le 22.

Uno è stato diretto contro le nostre posizioni dinanzi a Souchez: i tedeschi sono usciti a più riprese dalla loro trincee armati di granate e petardi, ma sono stati costretti a ripiegare lasciando numerosi cadaveri sul terreno. L'altro attacco è avvenuto al Labirinto ed è stato immediatamente arrestato dal nostro fuoco.

Nel pomeriggio di ieri e nella serata i tedeschi hanno preso l'offensiva su un fronte di circa cinque chilometri.

Da Fey-en-Haye escluso fino alla Mosella ad est di Fey-en-Haye come pure nella parte occidentale del Bois-le-Prêtre, cioè su un fronte totale di un chilometro circa, essi sono riusciti, dopo un bombardamento di estrema violenza, a riprender piede nelle loro antiche linee precedentemente conquistate da noi, ma malgrado il vigore della loro azione, non hanno potuto oltrepassarle. Più ad est, cioè dalla Croix des Carmes fino al villaggio di Haut Rieupt sulla Mosella, l'attacco tedesco è completamente fallito ed il nemico ha subìto gravissime perdite.

Sul resto del fronte niente di importante da segnalare.

Parigi, 5 — Il comunicato ufficiale delle ore 23 dice:

Giornata relativamente calma sull'insieme della fronte, senza alcuna azione di fanteria. Si può segnalare soltanto l'attività particolare dell'artiglieria nemica fra la Mosa e la Mosella.

La regione del Bois le Prêtre ha subìto specialmente un violentissimo bombardamento con proiettili di grosso calibro.

Londra, 5. — Un comunicato ufficiale dice:

Nei Dardanelli verso le 2 antimeridiane nella notte dal 29 al 30 i proiettori dello *Scorpion* scoprirono un mezzo battaglione turco che si avanzava presso il mare a nord-ovest di Krithia. Lo *Scorpion* avendo aperto il fuoco, i turchi fuggirono.

Simultaneamente i turchi avanzando da un burrone in file serrate su parecchie linee, attaccarono Tertre, da noi preso ad ovest di Krithia.

La nostra artiglieria e la nostra fucileria presero il nemico di infilata, infliggendogli forti perdite. L'avanguardia turca giunse fino a quaranta yards dal parapetto britannico ma poco dopo dovette retrocedere.

Costantinopoli, 5. — Un comunicato del quartier generale dice:

Sui Dardanelli vi fu momentaneamente un fuoco di artiglieria e di fanteria contro il nostro gruppo nord presso Ariburnu.

Il nemico continuò a lanciare bombe emananti gas asfissianti. Esso tirò il 2 corrente shrapnels sprigionanti, dopo l'esplosione, un gas verde.

Sul gruppo sud presso Sedul Bahr le nostre forze ottennero il 2 corrente buoni risultati pronunciando attacchi contro l'ala sinistra nemica e penetrarono mediante assalti alla baionetta in alcune parti delle posizioni nemiche.

Le nostre batterie costiere bombardarono il 3 corrente l'artiglieria nemica, le truppe nemiche e gli hangars di aviazione presso Sedul Bahr.

Sugli altri fronti nulla di importante.

Costantinopoli, 5. — Un comunicato del quartier generale dice:

Sul fronte del Caucaso il 4 corrente tre reggimenti di cavalleria nemica tentarono nelle vicinanze della frontiera di minacciare la nostra ala destra, ma, dopo un combattimento con la nostra cavalleria, furono costretti a ritirarsi nella direzione donde provenivano.

Basilea, 5. — Si ha da Berlino: Un comunicato ufficiale dice:

La mattina del 4 corrente gli inglesi tentarono di pronunciare un importante attacco di aeroplani contro i nostri punti di appoggio in una baia tedesca del mare del Nord. Il tentativo fallì.

I nostri dirigibili constatarono all'alba all'isola di Terschelling la presenza di forze di combattimento inglesi in marcia composte di parecchie navi porta-aeroplani, accompagnate da incrociatori e da cacciatorpediniere e li costrinse a ritirarsi.

Un idroplano inglese che era riuscito a prendere il volo fu inseguito dai nostri aeroplani e fuggì volando al disopra del territorio olandese.

Il facente funzione di capo dell'ammiragliato
Behncke.

Pietrogrado, 5. — Un aviatore ha bombardato la stazione di Przework, incendiando treni di munizioni per artiglieria, privando così il nemico di 50.000 cartucce e infliggendogli perdite di uomini.

Londra, 5. — Un sottomarino tedesco ha affondato la goletta *Sunbeam* al largo di Wick. L'equipaggio è salvo.

Parigi, 5. — Un comunicato del Ministero della marina dice:

Il piroscafo francese *Carthage* è stato silurato ed affondato da un sottomarino al capo Helles il giorno 4 luglio. Sessantasei uomini sono stati salvati, sei sono scomparsi.

Il 4 luglio due sottomarini tedeschi sono stati cannoneggiati da navi della flottiglia della seconda squadra leggera francese nella Manica. Uno è stato colpito da parecchie granate prima di scomparire.

Londra, 6. — Il vapore norvegese *Fiery Cross* è stato affondato, dopo un cannoneggiamento, da un sottomarino tedesco. L'equipaggio è stato salvato.

Pietrogrado, 6. — Un comunicato dello stato maggiore dell'esercito del Caucaso, dice:

Il giorno 3 corrente nella regione del litorale fuoco di fucileria.

Nella regione di Karaderbent, ad ovest del villaggio di Albazik, una nostra pattuglia di cavalleria ha attaccato due squadroni di souwaris i quali, presi da panico, sono fuggiti tirandosi dietro la fanteria.

Londra, 6 (ufficiale) — Sabato scorso al mattino un aeroplano e un idro-aereoplano tedeschi apparvero al largo di Harwich volando sempre a grandissima altezza. Gli aviatori britannici si slanciarono al loro inseguimento. I tedeschi lanciarono bombe in mare e fuggirono sempre a grande altezza.

Tale è l'incidente qualificato in un comunicato tedesco come un attacco contro il forte di Landguard.

Per gli orfani del terremoto

L'altrieri, sotto la presidenza della contessa Gabriella Spalletti-Rasponi, si è riunito il Consiglio dell'Opera di patronato « Regina Elena » per gli orfani del terremoto. Intervennero: la contessa Pasolini Ponti, gli onorevoli senatori Bodio, Chimirri, Durante e Todaro, gli onorevoli deputati Tommaso Mosca, conte Suardi Gianforte, l'on. comm. Bonaldo Stringher, direttore generale della Banca d'Italia.

Assistevano il segretario generale cav. Pietro Orestano e il segretario relatore cav. Arnaldo De Simone.

Dopo la nomina dei revisori dei conti per l'anno 1914 e dopo le notizie fornite dalla presidenza su alcuni più importanti affari in corso, fra i quali l'ordinamento di due ricoveri provvisori che già accolgono 70 orfani in Avezzano e delle pratiche in corso per la costruzione nella stessa città di due edifici stabili a cura del Comitato milanese, capaci di contenere 100 orfani dell'uno e dell'altro sesso, il Consiglio ascoltò la lettura della relazione che a nome dell'Ufficio fece il cav. De Simone.

In essa sono specificati ed illustrati i risultati del censimento degli orfani abbandonati e presunti tali in conseguenza del terremoto del 13 gennaio u. s., e si dà conto dell'opera finora svolta dal Patronato nell'adempimento della nuova missione affidatagli. Ne riassumeremo i punti più importanti e i dati più salienti.

Prima cura del Patronato nell'affannosa ora susseguente alla catastrofe fu di raccogliere e collocare migliaia di minorenni che affluirono nella capitale e nelle città limitrofe, onde evitare che i piccoli profughi andassero dispersi o cadessero in mani poco sicure.

Sono ben 4673 i minori sui quali il Patronato ha steso la propria mano protettrice: 2314 maschi e 2359 femmine. Di essi oltre 4000 sono stati ricoverati in questa città e in tutti gli Istituti e numerosi ricoveri provvisori (oltre 70) istituiti, in una fioritura di carità, a cura di enti, associazioni e privati.

A questa prima fase seguì l'altra della identificazione di tanti minori e della determinazione del loro stato civile e giuridico.

Mercè una serie di provvedimenti preventivi, attuati con ogni premura, si riuscì ad iniziare la ricostituzione delle famiglie disperse, reintegrando i minorenni intorno al genitore superstite. Al 28 giugno u. s. 2661 minorenni erano stati restituiti ai rispettivi genitori: 1340 maschi e 1321 femmine, con atti formali e con le necessarie cautele atte ad assicurare la identità del consegnatario. Si è venuto così assottigliando il numero dei piccoli scampati affidati alla protezione del Patronato; alla data del 28 giugno ne restano, infatti, appena 2018, 968 maschi e 1010 femmine. Di questi minori si è già formato apposito elenco, che sarà presto pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*. Dagli elementi finora raccolti dall' ufficio non è dato di precisare quanti degli indicati 2008 minorenni siano orfani o abbandonati che resteranno sottoposti alla tutela del Patronato fino alla rispettiva maggiore età, poichè la determinazione precisa della condizione giuridica di ciascun minorenne è subordinata alla scadenza del prescritto termine per la denunzia di scomparsa delle persone perite nel disastro e al ripristino degli atti di stato civile nei Comuni più danneggiati. Dai dati raccolti si può, intanto, con fondamento affermare che non più di un migliaio saranno, in definitiva, i veri orfani o abbandonati.

Ecco intanto la posizione attuale dei 2008 minorenni orfani, abbandonati o presunti tali, di cui al detto elenco: ricoverati in Istituti 1219 (618 maschi e 601 femmine), dei quali 695 sono in Istituti di Roma e 25 in quelli di altre città.

Sono poi 228 i minorenni tuttora degenti in ospedali o altri luoghi di cura e 531 quelli affidati a prossimi parenti, in grado di sorvegliarli e di mantenerli.

Una nota ben triste è data dai piccoli profughi che il crudele destino ha strappato alla vita.

Sono 137 gli infelici defunti (65 maschi e 72 femmine), dei quali ben 1 6 di età inferiore ai 3 anni.

La percentuale in confronto al numero dei ricoverati, è di circa il 4 010, ed è spiegabile se si tiene conto dei disagi e delle sofferenze patiti da tante piccole creature nei primissimi giorni dopo il disastro.

Importantissimo è il lavoro compiuto per la identificazione dei minorenni, incapaci per età e la loro condizione di mente, di dare contezza dell'essere loro. Essi nel primo momento numerosi (oltre 100), sono ridotti a 25, risultato assai soddisfacente se si pensi alle numerose difficoltà dovute superare.

La relazione illustra poi il lavoro compiuto per l'impianto e l'ordinamento dell'archivio pel servizio del terremoto del 1915, dei registri, degli schedari e dei fascicoli individuali dei vari minorenni e passa infine a ricordare le molteplici provvidenze attuate allo scopo di far fronte ai più urgenti bisogni del grave momento e altre incorse per la sistemazione definitiva degli orfani. Fra tali provvedimenti meritano speciale menzione quelli riguardanti l'accertamento e la tutela del patrimonio degli scampati e il ricupero dei loro beni sepolti sotto le macerie.

A facilitare tale delicato e complesso compito si è promossa la costituzione di 4 consigli di famiglia che riguardano egual gruppo di famiglie di orfani, i quali nel loro complesso ascendono a 47. Sono poi in corso di costituzione altri 21 Consigli di famiglia per altri 39 orfani, e sono in istruttoria numerose pratiche per atti conservativi, separazioni di beni, ecc.

La chiara relazione, della quale il Consiglio ha unanimemente disposta la pubblicazione a stampa, così si chiude:

« Si può guardare con vera soddisfazione alla gran mole del lavoro compiuto nel breve giro di pochi mesi; i risultati testimoniano eloquentemente che anche nell'adempimento della nuova missione affidata all'Opera, il successo ha superato ogni aspettativa, sicchè la benefica istituzione può ben essere considerata, come con felice espressione fu chiamata fin dal suo sorgere, vera nostra ambulanza, presidio vigile ed amoroso per i derelitti, resi orfani da qualsiasi pubblica sventura ».

CRONACA ITALIANA

S. M. la Regina Elena, ieri mattina, recatasi in automobile da Villa Savoja al Quirinale, visitò il Padiglione della Cavallerizza e tutti gli altri locali dove sono disposti i premi per la lotteria a vantaggio della Croce Rossa, organizzata da un gentile Comitato di signorine, presieduto da S. A. R. la Principessa Jolanda.

L'Augusta Signora volle essere informata dell'incidente avvenuto l'altro ieri, a causa di un principio di incendio, per il quale si dovette sospendere la lotteria; e raccomandò vivamente si affrettassero i lavori di riparazione.

Il prestito nazionale. — La Direzione del Consorzio bancario per il prestito di guerra, comunica, in data di ieri:

Anche oggi vi è stata larga affluenza agli sportelli degli Istituti che raccolgono le sottoscrizioni del prestito nazionale, con aumento di quelle per somme di rilievo.

Il gruppo delle Terni, Vickers-Terni, e accomandite Orlando e Odero, ha deliberato di sottoscrivere complessivamente per due milioni e i loro amministratori mezzo milione; i membri del Consiglio superiore della Banca d'Italia L. 1.350.000; le Casse di previdenza del personale della Banca d'Italia L. 1.250.000; il Credito fondiario dell'ex-Banca nazionale L. 525.000

Un armatore genovese ha sottoscritto da solo per un milione di lire; e varie ditte della Lombardia e della Liguria per somme che variano fra un quarto di milione e il milione.

Si nota un movimento crescente per la sottoscrizione da parte di imprese industriali, commerciali e marittime.

Il senatore Esterle, presidente dell'Associazione fra le Società italiane per azioni, ha diretto una circolare, inspirata ad alti sensi di patriottismo, per chiamare le Società affiliate a dare alle finanze dello Stato efficace tributo.

Smentita. — L'*Agenzia Stefani* comunica:

« Il *Correspondenz Bureau* pubblica, in data 29 giugno, che il personale infermiere italiano abusa della Convenzione di Ginevra e trasporta mitragliatrici a mezzo di barelle.

« Tale notizia è assolutamente infondata. Si può invece asserire che continue violazioni della Convenzione suddetta avvengono per opera del nostro nemico. Il giorno 29 scorso presso Plava un nostro reparto sanitario, munito visibilmente di bandiere neutrali, fu fatto segno ad un vivo fuoco di artiglieria. Due infermieri rimasero uccisi ed un terzo ferito. Il 3 corrente poi, nei pressi di Monfalcone, mentre il capitano medico del 2° granatieri raccoglieva dei feriti nelle vicinanze dei reticolati nemici, sotto la protezione della bandiera internazionale e previo accordo cogli austriaci, veniva catturato a tradimento con 13 portaferiti.

« Inoltre è da segnalare l'uso frequente che il nemico fa delle bombe a mano e delle granate contenenti gas asfissianti ».

Per le famiglie dei richiamati alle armi. — Il Consiglio provinciale di Cuneo, riunitosi ieri sotto la presidenza di S. E. Giolitti, che pronunziò un elevato, patriottico discorso, votò all'unanimità e tra vivi applausi la proposta della Deputazione provinciale di dare L. 100.000 in favore delle famiglie dei richiamati.

Il Consiglio inviò poscia telegrammi di circostanza a S. M. il Re e a S. E. il presidente del Consiglio Salandra.

*** Il Consiglio provinciale di Ravenna, ieri, dopo discorsi patriottici del presidente on. Rava, del prefetto comm. De Giorgio, e del presidente della Deputazione Ghigi, con applausi all'esercito e al Re, e fervidi voti alle fortune della patria, approvò unanime un primo sussidio di L. 30.000 a favore delle famiglie dei richiamati ed altri provvedimenti di favore per gli impiegati richiamati e volontari.

I rappresentanti dei vari partiti si associarono con nobili parole

Per la mobilitazione civile e la Croce Rossa. — Il Consiglio di amministrazione del Banco di Sicilia ha deliberato alla unanimità un sussidio di L. 60.000, diviso come qui appresso:

Palermo L. 25.000 — Catania L. 12.000 — Messina L. 10.000 — Girgenti L. 5000 — Trapani L. 3000 — Siracusa L. 3000 — Caltanissetta L. 2000.

*** Le oblazioni pervenute alla Croce Rossa italiana ascendevano a tutto ieri a L. 1.238.061.

*** Domani 7 corrente, alle ore prefissate, cioè dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18, sarà ripresa la lotteria pro' Croce Rossa, aperta nella Reggia dal Comitato presieduto da S. A. R. la Principessa Jolanda e sotto l'Augusto patronato di S. M. la Regina Elena.

*** Il 19° elenco delle somme raccolte nella sottoscrizione unica del Comitato di Roma segna L. 1.176.791.82.

Pei nostri profughi. — Si è costituito a Lucerna un Comitato di signore per raccogliere denari, vesti e biancheria pei profughi italiani di passaggio colà.

Dimostrazione patriottica. — A Forlì, ieri, per iniziativa dei reduci e dei veterani, è stato offerto un rinfresco in onore dei volontari prossimi alla partenza. Ha regnato grande entusiasmo. È stata fatta dai partenti una magnifica dimostrazione ai feriti.

Servizi telegrafici internazionali. — Il Ministero delle poste e telegrafi ha pubblicato, presso tutti gli uffici telegrafici, l'elenco delle interruzioni di cavi internazionali fra noi e numerose altre stazioni, oltre oceaniche e colonie francesi e inglesi dell'Africa meridionale.

Oltre alle interruzioni sono indicati i ritardi delle trasmissioni e le accettazioni.

R. Accademia di S. Cecilia. — A norma del regolamento il prestito dei libri e di altre opere musicali è sospeso dal 16 al 31 corrente.

Coloro i quali abbiano ricevuto, o riceveranno in prestito a tutto il giorno 15, opere o libri da questa biblioteca, sono tenuti a restituirli non più tardi del giorno 20.

La sala di lettura continuerà a funzionare.

Nelle riviste. — Semprepiù accurata nelle molteplici sue rubriche, elegantemente illustrata, la rivista internazionale « La Fotografia artistica » di Torino, ha pubblicato il numero per i mesi di maggio e giugno.

Un testo condegno accompagna le bellissime illustrazioni fototipiche alcune delle quali, fuori testo, costituiscono veri quadri degni

di ammirazione e plauso anche quali saggi dell'arte fotografica sposata alla incisione.

Camera di commercio di Roma. — Un comunicato camerale reca:

Esportazione dalla Danimarca. — A partire dal 1° giugno è stata proibita l'esportazione dalla Danimarca della paraffina e delle candele di paraffina.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

PARIGI, 5. — Il Consiglio municipale ha approvato il voto di trasportare nel Pantheon le ceneri di Rouget de l'Isle in occasione della festa nazionale del 14 luglio.

AMSTERDAM, 5. — Si ha da Francoforte:

La *Frankfurter Zeitung* annuncia che la risposta della Germania circa la questione del *Lusitania* è già stata redatta e sarà prossimamente trasmessa a Washington.

ZURIGO, 5. — La *Zürcher Zeitung* riceve da Budapest:

Il Governo vieta la vendita e la compra della carne il giovedì e il venerdì e la vendita nelle trattorie di pietanze di carne negli stessi giorni.

PARIGI, 6. — In seguito a trattative assai lunghe e difficili, i Governi francese e tedesco si sono messi d'accordo per una nuova operazione di rimpatrio simultaneo di invalidi alla guerra, appartenenti ad alcune categorie nettamente stabilite.

I feriti e i malati da rimpatriare saranno riuniti rispettivamente a Costanza e a Lione, ove saranno esaminati da Commissioni mediche di rimpatrio.

Due medici svizzeri assisteranno all'esame da parte delle Commissioni.

I primi convogli di rimpatrianti partiranno da una parte e dall'altra il 10 e l'11 corrente.

PARIGI, 6. — La Camera di commercio americana di Parigi celebrò ieri sera la festa dell'indipendenza degli Stati Uniti con un grande banchetto al quale assistevano il presidente del Consiglio Viviani, la maggior parte dei ministri e numerose notabilità.

Peixotto, presidente della Camera di commercio, salutò i ministri, espresse la certezza della vittoria francese, fece l'elogio dell'attitudine del popolo francese nella guerra e manifestò ammirazione per le madri francesi che dettero così stoicamente i loro figli per la difesa della patria.

Parlò poscia il presidente del Consiglio Viviani. Indi prese la parola Sharp, ambasciatore degli Stati Uniti, il quale rilevò il carattere del tutto eccezionale della riunione per la commemorazione della festa nazionale e soggiunse:

A questa commemorazione di un anniversario così caro agli americani spero che i nostri ospiti vedranno realmente con quanta simpatia e benevolenza i nostri compatrioti si volgono spontaneamente verso la Francia.

Infine Thomson, ministro del commercio, ricordò i vincoli di amicizia fra i due popoli che difesero insieme i principî del diritto, della giustizia e della umanità.

PARIGI, 6. — Il presidente del Consiglio Viviani, intervenuto al banchetto tenuto dalla Camera di commercio degli Stati Uniti in occasione della festa nazionale americana, ha pronunziato un discorso nel quale ha ricordato la gloria comune degli eroi americani e francesi, che suggellarono anticamente un patto fraterno.

Invitando, ha soggiunto Viviani, il governo della Repubblica, avete voluto rendere omaggio alla nobile nazione, la quale, fedele alle sue tradizioni, difende, insieme ai suoi focolari e alla sua indipendenza, l'indipendenza del mondo di cui fu tante volte campione. Voi sapete ciò che nascondono le brillanti qualità della nostra razza.

La resistenza alla prova più tragica non consuma nè il suo corpo nè la sua anima; e se la prova si prolunga, se giorni di combattimento sorgono dopo gli altri, sapete che la Francia non è stanca e non è rassegnata, ma è in piedi armata, organizzata, ardente, impressionante, sicura di vincere con gli indomabili alleati che difendono la stessa causa.

Viviani ha ricordato che appena la Germania ebbe scatenata la guerra fu verso la Francia che gli Stati Uniti rivolsero i loro cuori.

I vostri antenati, ha soggiunto, fondarono la più grande democrazia del mondo ed eressero in principio l'indipendenza delle nazioni. I nostri proclamarono i diritti dell'uomo ed enunciarono i diritti dei popoli. Come una simpatia vibrante non unirà i cuori dei discendenti di coloro che ci trasmisero questa formidabile eredità? Noi lotteremo e romperemo la pesante spada che tante volte minacciò di assassinare la giustizia. Non abbiamo ricorso per far ciò a procedimenti mostruosi, non ci disponiamo ad affondare navi cariche di vittime innocenti e ad assassinare donne e fanciulli.

Il presidente del Consiglio ha terminato bevendo all'indipendenza delle nazioni, all'affrancamento delle nazioni alla grande Repubblica simbolizzante la forza al servizio del diritto.

LONDRA, 6. — *Camera dei comuni*. — Lloyd George, rispondendo ad una interrogazione, dichiara che 67.650 volontari si sono già arruolati per la fabbricazione delle munizioni. Non si assumono che operai competenti nella materia, operai volontari, quelli dell'esercito che vengono a tale scopo posti in libertà ed altri venuti dalle colonie e che assicureranno la fabbricazione delle munizioni. Il reclutamento continuerà.

Un deputato ha chiesto ad Asquith se può dare assicurazione alla Camera, a proposito del censimento nazionale, che il Governo non abbia intenzione di stabilire il servizio militare obbligatorio e il lavoro obbligatorio.

Asquith risponde che il Governo non ha affatto tale intenzione.

Si inizia poscia la discussione in seconda lettura del bill relativo al censimento decennale abituale.

Whittaker dice che il bill è il pomo della discordia che dividerà il paese.

Long dice che il censimento fornirà insegnamenti utili e permetterà per esempio a lord Kitchener di evitare l'invio nell'esercito di uomini i cui servigi sono più utili altrove.

L'oratore ritiene che il paese sia pronto a fare tutto ciò che il bill richiede. Il censimento ha il solo scopo di illuminare il Governo.

Whittaker propone che il bill venga respinto, affermando che il Governo possiede già poteri ampiamente sufficienti. Il bill, soggiunge, solleva grandi contrarietà. I volontari, del resto, si presentano da loro stessi ogni volta che il Governo lo chieda.

Il bill viene approvato con 253 voti contro 30.

NOTIZIE VARIE

Antichità romane in Inghilterra. — Nell'ultima seduta dell'Accademia delle iscrizioni e Belle lettere di Parigi il signor Camille Jullian ha annunziato che il prof. Haverfield di Oxford ha scoperto ultimamente, nel campo romano di Chester numerosi frammenti di stoviglie del secondo secolo dell'èra nostra

Queste stoviglie in terra comune, ricoperte di uno smalto brunastro, sono ornate di disegni a stampa.

Esse sono analoghe a certe stoviglie scoperte nella valle del Danubio e alle quali, finora, si attribuiva una origine germanica.

La scoperta del professore Haverfield permette di supporre che ci si trovi di fronte a ceramica romana.

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.